

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

**Libro III - Delle contravvenzioni in particolare**  
**Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia**

### **Art. 654 Grida e manifestazioni sediziose**

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'[articolo 266](#) ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.